

RELAZIONE TESTO UNIFICATO A.C. 9

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

Sintesi del contenuto degli articoli del TESTO UNIFICATO

La presente proposta di legge è volta a modificare la legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza.

Il testo unificato frutto dell' esame di 22 proposte di legge in materia di cittadinanza, tutte di iniziativa parlamentare ed una di iniziativa popolare, consta di due articoli e si concentra sulla questione relativa all'acquisto della cittadinanza da parte dei minori, apportando a tal fine alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La novità principale consiste nell'attribuzione della cittadinanza italiana per nascita a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri (*ius soli*), di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita del figlio, ovvero di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio.

In questi casi, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà resa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita all'atto di nascita, purché sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero fare richiesta all'ufficiale di stato civile ed acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà all'atto di nascita.

La proposta prevede un'ulteriore possibilità di acquistare la cittadinanza per i minori stranieri, qualora non vi siano le condizioni per ottenerla per nascita.

Si tratta delle ipotesi in cui il minore straniero sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età ed abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale (*iure culturae*).

Anche in tali ipotesi la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza o può fare richiesta della

cittadinanza all'ufficiale di stato civile, qualora non sia stata espressa in precedenza la dichiarazione di volontà da parte del genitore.

In relazione alle nuove fattispecie previste, è introdotto l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto.

Oltre alle ipotesi di acquisto automatico della cittadinanza, la proposta di testo unificato introduce tra i casi di concessione, a seguito di decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, quello in favore dello straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.

Tale ulteriore fattispecie dovrebbe, in particolare, riguardare il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.

Tra le disposizioni della proposta di testo unificato, si prevede infine l'esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Quando si affronta il tema del diritto alla cittadinanza non si può ragionare sotto la spinta di argomentazioni suggestive ma non razionali. L'utilizzo strumentale di argomentazioni finalizzate a facilitare e incrementare l'acquisizione della cittadinanza, quale strumento essenziale di una effettiva integrazione nella società, anche attraverso l'utilizzo di patinate immagini di bambini nati e cresciuti in Italia e privati di questo diritto, è socialmente pericoloso.

Si sostiene da più parti che i bambini che crescono in Italia, che frequentano la scuola, si sentono diversi perché non sono cittadini.

Riflettiamo: non partecipano alla vita sociale, non usufruiscono di tutti i servizi?. Tra l'altro un bambino può essere consapevole di cosa significhi essere cittadino?

Su questo punto si deve evitare la facile demagogia.

Non esistono bambini diversi, ma bambini che nascono in Italia da genitori che non sono e che non vogliono essere italiani. Vi sono bambini che vivono regolarmente in questo Paese ma magari si sentono filippini, arabi o turchi e vogliono tornare a casa loro. Occorre fare attenzione a quello che è accaduto negli altri Paesi europei, proprio con le nuove generazioni.

Il tema è quanto integrazione e cittadinanza siano differenti. E' necessario un percorso in cui un ragazzo, con pari diritti, quando ha la capacità politica, quindi quando può partecipare attivamente alla vita politica e civile di questo Paese, cioè al compimento della maggiore età, che comporta per la legge italiana la capacità di intendere e di volere, se vuole e decide di essere cittadino italiano, lo diventa, quindi per volontà e per scelta.

Prevedere, difatti, la cittadinanza a chi nasca sul suolo italiano (*ius soli*), sarebbe molto più pericoloso degli sbarchi di massa.

Infatti non solo il nascituro diverrebbe italiano con tutti i diritti ma permetterebbe a genitori, fratelli e altri parenti di entrare nel nostro Paese con possibilità di permanenza illimitata. Una ondata di nuovi disperati preventivamente legalizzati ma senza specializzazione alcuna e senza lavoro, prede della povertà e dello sfruttamento.

Occorre considerare che in base all'articolo 9, comma 1 lettera a) della legge sulla cittadinanza (legge 91 del 1992) acquista la cittadinanza italiana per decreto del Presidente della Repubblica chi è nato sul territorio italiano e vi risiede legalmente da almeno tre anni. In tal caso l'acquisto si perfeziona con il raggiungimento della maggiore età, sempreché l'interessato, al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente da almeno due anni in Italia e dichiari entro un anno dal raggiungimento di voler acquisire la cittadinanza italiana. Come si vede sono già previsti casi di applicazione dello *ius soli*, sicché non appare opportuno ampliarne ulteriormente l'applicazione come si vorrebbe.

La cittadinanza non rappresenta, un mezzo per una migliore integrazione, ma la conclusione di un percorso di integrazione già avvenuta.

La cittadinanza rappresenta l'attribuzione di uno *status* che non tutti gli stranieri vogliono ottenere.

Essendo, infine, tutti i diritti sociali ed economici garantiti sia ai cittadini sia agli stranieri residenti nel nostro Paese ed essendo solo i diritti politici esclusivamente appartenenti a chi ha la cittadinanza italiana, ciò non incide su chi non ha raggiunto ancora la maggiore età.

E' importante sottolineare che storicamente tutti i Paesi europei hanno adottato lo *ius sanguinis* mentre lo *ius soli* costituisce una caratteristica propria di quei paesi, come gli Stati Uniti d'America, che hanno avuto la esigenza di attrarre immigrazione per popolare un vasto territorio e coprire enormi esigenze di forza lavoro.

Nella scelta tra i due criteri occorre quindi superare le questioni di puro diritto e ragionare sull'opportunità storica e strategica di applicare un principio piuttosto che un altro ad un determinato territorio in risposta alle esigenze specifiche del territorio stesso.

Anche negli altri Paesi europei che riconoscono lo *ius soli* esso viene applicato solo in base a parametri piuttosto restrittivi, e mai *tout court*.

Esiste una differenza fondamentale tra il nostro Paese e gli altri. I grandi Paesi europei che riconoscono lo *ius soli* o riconoscono la cittadinanza a chi arrivava da altri Paesi erano Paesi organizzati in maniera imperiale.

Non si parlava di cittadinanza di diritti, ma di sudditi di un impero, dei sudditi dell'impero francese e dell'impero britannico.

Si può rimanere in questo Paese - come in tutti gli altri Paesi - in maniera regolare, godendo di tutti i diritti sociali senza, per questo, essere cittadini.

Ciò che distingue il cittadino dallo straniero regolarmente residente è il diritto politico, la partecipazione e il sentirsi parte di una comunità.

Sul tema della cittadinanza sarebbe opportuno introdurre mediante modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, un percorso virtuoso per l'integrazione degli stranieri e apolidi presenti regolarmente nel nostro Paese introducendo anche l'obbligatorietà di un test di naturalizzazione propedeutico alla acquisizione della cittadinanza.

Un percorso di reale integrazione e assimilazione nella società italiana e nelle sue varie e fondamentali realtà locali, in modo da vivere attivamente nel nostro Paese, evitando ghettizzazioni che possono portare a disagi e, in alcuni casi, a fenomeni di devianza.

La cittadinanza implica una serie di doveri che debbono essere precisati. Quindi, pare ovvio che si debbano pagare le tasse e rispettare gli obblighi fiscali. Appare ovvio che chi vuole diventare cittadino conosca la nostra lingua. Meno ovvio, ma assolutamente irrinunciabile, è la convinzione che le pari opportunità non siano solo belle parole, ma principi che vanno applicati, così come la pari dignità tra uomo e donna.

Sappiamo che in alcune culture non è così scontato che la donna abbia gli stessi diritti degli uomini. Sappiamo che esistono condizioni di sottomissione, che ci sono situazioni nelle quali le donne non possono frequentare le scuole. Sappiamo che esistono la poligamia e l'infibulazione.

Non possiamo accettare che la cittadinanza non sia che la fine di un percorso diretto anche ad «educare», tra virgolette, alla pari dignità, ad affermare che nel nostro Paese ci sono leggi diverse da quelle del Paese di provenienza, leggi che devono essere rispettate. Non si può pensare che la cittadinanza sia una mera formalità.

Il metodo da noi individuato per raggiungere questo scopo è quello di richiedere all'immigrato che intende diventare cittadino italiano il superamento di un esame che ne dimostri il reale livello di integrazione nella nostra società, esame che, oltre a comprendere una prova di lingua italiana e locale, in base alla regione di residenza, comprende anche domande di cultura generale, storia, cultura e tradizioni e sistemi istituzionali, sia nazionali sia locali. L'esame non è da considerare come un ulteriore aggravio delle procedure per l'ottenimento della cittadinanza, ma come un invito

all'immigrato ad approfondire la conoscenza del nostro Paese in modo da comprendere nel modo migliore gli usi e i costumi, le leggi, i diritti e i doveri che derivano dall'appartenere alla nostra nazione, per poter convivere quanto meglio possibile con la popolazione autoctona.

Su questo tema sono ormai numerosi i Paesi che si sono orientati in tale direzione e a titolo esemplificativo citiamo, a livello europeo, la Gran Bretagna e, in ambito extraeuropeo, gli Stati Uniti d'America.

In Gran Bretagna il «*test di naturalizzazione*» è stato inserito nella parte prima della legge del 2002 su «Nazionalità, immigrazione e asilo» (*Nationality, Immigration and Asylum Act 2002*) successivamente integrata e modificata. Dal 1° novembre 2005 è perciò obbligatorio per il richiedente la cittadinanza britannica il superamento di un esame che comprende una prova di lingua inglese e, a seconda della zona di residenza, di gaelico scozzese o di gallese, e di nozioni sulle istituzioni britanniche e sulla democrazia parlamentare, sulla storia del Regno Unito, sulla conoscenza della legge in generale, inclusi i diritti e i doveri dei cittadini, sul mercato del lavoro e sulle fonti d'informazione, nonché informazioni su come soddisfare esigenze quotidiane quali la ricerca di una casa o pagare una bolletta.

Negli Stati Uniti d'America, la procedura per il rilascio della cittadinanza prevede, come elencato nella «Guida alla naturalizzazione» edita dal Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America - Servizio immigrazione e naturalizzazione, che il richiedente, oltre al possesso di buoni requisiti morali e all'assenza di precedenti penali, debba superare un esame che dimostri la conoscenza della lingua inglese con la capacità di leggere, scrivere e comprendere frasi di uso quotidiano; inoltre è richiesta la conoscenza delle nozioni fondamentali della storia e delle istituzioni americane.

L'acquisto della cittadinanza non deve essere un tortuoso percorso burocratico, ma deve essere il naturale coronamento della legittima aspirazione del richiedente, a seguito di un soggiorno legale di durata ragionevole sul territorio.

E' proprio per queste ragioni che sarebbe opportuno prevedere anche una disposizione atta ad *introdurre una particolare disciplina per la revoca della cittadinanza quando ricorrano determinate condizioni. In un ottica di realizzazione di un percorso virtuoso sull'acquisto della cittadinanza* la revoca della stessa concessa agli stranieri che si sono macchiati di crimini quali gravi violazioni del dovere di fedeltà nei confronti della Repubblica, sancito positivamente dall'articolo 54 della Costituzione, l'omicidio doloso, la violenza sessuale, l'associazione a delinquere di stampo mafioso, la riduzione in schiavitù, i reati di pedofilia e il traffico di droga, è un atto dovuto.

Nella liberale Svizzera, l'articolo 48 della legge sulla cittadinanza prevede che l'Ufficio federale possa revocare la cittadinanza se la condotta del neo cittadino è di grave pregiudizio agli interessi e alla buona reputazione dello Stato elvetico.

Avendo a cuore il destino della nostra Repubblica e la sicurezza dei suoi cittadini, dobbiamo mettere al centro del patto di cittadinanza i doveri e, in primo luogo, il dovere di lealtà verso chi ha accolto generosamente i nuovi venuti, come anche il dovere di rispetto nei confronti dei più importanti beni tutelati dal diritto penale.

Del resto, nel nostro ordinamento l'articolo 6 della legge n. 91 del 1992 già prevede che siano di ostacolo alla concessione della cittadinanza il compimento di certi reati e soprattutto «motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica».

Al riguardo va ricordato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che è legittimo il diniego della cittadinanza italiana qualora l'amministrazione abbia accertato la mancata integrazione dello straniero in Italia e la sua vicinanza ad associazioni estremistiche.

Lo stesso giudice ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui consente di porre a fondamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana anche il semplice sospetto di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, nel caso di specie l'appartenenza del richiedente a organizzazioni di terrorismo internazionale.

L'articolo 22 della Costituzione stabilisce che «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome»: una norma che implicitamente riconosce che la cittadinanza può essere revocata, tranne che per motivi politici (e certamente non attiene alla politica la contiguità con organizzazioni terroristiche, salvo che non si voglia legittimare il terrorismo, o il compimento dei reati più gravi). Né si potrebbe addurre l'articolo 3 della Costituzione per una presunta disparità di trattamento tra cittadini *iure sanguinis* e *iure legis*, posta la diversità delle situazioni e dei presupposti della cittadinanza, soprattutto se si dovesse introdurre, quale condizione per la concessione della cittadinanza, un giuramento di rispetto dei valori costituzionali.

Infatti è ben diversa la posizione del cittadino *iure sanguinis*, il quale appartiene per nascita a una comunità, rispetto a quella dello straniero che acquista *iure legis* la cittadinanza. Quest'ultimo è accolto *in fidei* da una comunità e qualora si macchi di gravi reati viola un dovere di lealtà, sul quale si fonda l'acquisizione della cittadinanza.

A questo proposito appare opportuno evidenziare che anche in altri settori del diritto si rinviene una significativa differenza, quanto alla decadenza dagli *status*, a seconda che essi siano acquisiti per il mero fatto della nascita o siano, invece, acquisiti per legge. Al riguardo va ricordato, ad esempio, che in caso di indegnità l'adottato decade dallo *status familiae* e cessa, dunque, di essere figlio, mentre il figlio *iure sanguinis* non decade mai dal proprio *status* di figlio legittimo.

Allo stesso modo è logico e legittimo che possa decadere dallo *status civitatis* il cittadino straniero accolto dalla comunità italiana, mentre a tale decadenza non vada incontro colui che fin dalla nascita ha goduto della cittadinanza italiana.

Avendo a cuore il destino della nostra Repubblica e la sicurezza dei suoi cittadini, dobbiamo mettere al centro del patto di cittadinanza i doveri e, in primo luogo, il dovere di lealtà verso chi ha accolto generosamente i nuovi venuti, come anche il dovere di rispetto nei confronti dei più importanti beni tutelati dal diritto penale.

E' necessario declinare le fattispecie di reato che determinano la perdita della cittadinanza, tra cui anche la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, e specificare che la revoca della cittadinanza comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato.

La cittadinanza non è un diritto soggettivo del richiedente. A tale proposito, il Consiglio di Stato nelle proprie pronunce ha sottolineato più volte la necessità di verificare alcuni elementi a partire dalla serietà dell'intento, dalla conoscenza della lingua italiana, dall'assolvimento degli obblighi contributivi.

Ai fini dell'acquisto della cittadinanza, non basta la permanenza sul territorio della Repubblica ma occorre, in primo luogo, che tale permanenza sia stabile. Questo, al fine di evitare che possa accedere alla cittadinanza lo straniero che, pur avendone la possibilità, non abbia chiesto il permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo, ma si sia avvalso, invece, di permessi di soggiorno temporanei.

È, infatti, evidente che la richiesta di un permesso di soggiorno di lunga durata è un segno evidente e tangibile della volontà di far parte stabilmente della comunità italiana.

I dati forniti dal Ministro dell'interno mostrano, infatti, che molti stranieri, di fatto, considerano il soggiorno in Italia come una sosta temporanea in attesa di spostarsi verso altri Paesi, comunitari e non comunitari.

Siamo inoltre del parere che il processo della vera integrazione finalizzato all'acquisizione della cittadinanza vera, una cittadinanza realmente fondata sulla condivisione dei valori culturali del popolo al quale si vuole appartenere, passi inevitabilmente dalla frequentazione di un corso annuale funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza, finalizzato all'approfondimento della storia della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della nostra Costituzione e soprattutto dalla sottoscrizione di una Carta dei Valori nella quale si dichiara di riconoscere il principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti.

Questo, poiché le cronache mostrano che vi sono stranieri che, pur risiedendo in Italia da molti anni, non condividono valori fondanti della comunità italiana, quale quello della parità tra uomo e donna. È, pertanto, essenziale verificare che chi chiede la cittadinanza abbia assimilato tali valori per noi fondamentali.

È, inoltre, fondamentale che chi chiede la cittadinanza abbia mantenuto, nei cinque anni successivi all'ottenimento del permesso di soggiorno comunitario per

soggiornanti di lungo periodo, tutti gli stessi requisiti di reddito, alloggio ed assenza di carichi pendenti, necessari per ottenere quel permesso.

Da ultimo, la grave congiuntura economico-finanziaria che sta attraversando il nostro Paese ha determinato e determinerà rilevanti ricadute negative sull'occupazione. I lavoratori più a rischio - anche per la tipologia delle loro mansioni e dei relativi contratti - saranno sicuramente i lavoratori stranieri. Tale situazione creerà rilevanti problemi non solo sotto il profilo strettamente occupazionale, ma anche dal punto di vista della sicurezza pubblica, considerato il rischio attuale che molti stranieri, perdendo il posto di lavoro - in assenza di altri ammortizzatori sociali quali la famiglia e la comunità di appartenenza - finiscano per incrementare le fila della criminalità.

Riteniamo, infatti, improcrastinabile l'avvio di uno studio sui flussi migratori che proceda: alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali; sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza; sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri; al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori; all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti; all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi; all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza; alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

In materia di cittadinanza la realtà è, che ci vuole tempo, ci vuole la volontà di integrarsi e la convinzione che si lascia qualcosa di sé per acquisire qualcosa di nuovo.

| |
|-----------------------------------|
| CRONISTORIA DELL'ARGOMENTO |
|-----------------------------------|

Questa proposta di modifica dell'attuale normativa si ispira ad analoghe proposte presentate in precedenza in sede parlamentare fin dalla XIV legislatura.

Durante la XIV legislatura (2001/2005) furono dibattute varie proposte e si giunse infine ad un testo che trovava tuttavia in disaccordo il Gruppo della Lega Nord

all'interno dell'allora maggioranza di centrodestra. Proprio la Nostra opposizione impedì di fatto l'approvazione di queste norme che avrebbero facilitato l'accesso alla cittadinanza italiana.

In sintesi il testo proponeva di ridurre da dieci ad otto anni il periodo di residenza necessario per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero extracomunitario ponendo in alternativa il requisito del possesso da almeno due anni della carta di soggiorno, sempre che non ricorressero le cause ostative previste dall'articolo 6 della legge sulla cittadinanza (la presenza di condanne per determinati reati o la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica). Si richiedeva altresì che lo straniero dimostrasse di essere in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, in misura non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale, non avesse usufruito di sussidi pubblici per il sostentamento nei tre anni precedenti la data della richiesta e conoscesse in maniera adeguata la lingua e la cultura italiane.

Un'altra disposizione integrava l'articolo 1 della legge sulla cittadinanza prevedendo che acquistasse la cittadinanza italiana chi fosse nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, se entrambi fossero residenti legalmente e continuativamente in Italia da almeno otto anni o fossero in possesso da almeno due anni della carta di soggiorno.

Infine si elevava da sei mesi a due anni il periodo di residenza necessario per l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, subordinando l'acquisto all'effettiva costanza del vincolo matrimoniale al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza.

Nella scorsa legislatura la maggioranza di centrosinistra portò avanti un progetto che riuscì ad approvare in Commissione ma che poi non giunse ad approvazione per la fine anticipata della legislatura.

Il disegno di legge in questione mirava ad una riforma dell'attuale disciplina della cittadinanza contenuta nella legge 5 febbraio 1992, n.91.

La prima innovazione consisteva nell'introdurre delle ipotesi di **acquisto della cittadinanza secondo il principio dello *ius soli***, cioè per nascita sul territorio dello Stato, seppure da genitori non cittadini italiani.

In particolare sotto questo profilo **l'articolo 1 disponeva che acquistasse la cittadinanza italiana:**

- **chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;**
- **chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno.**

Si ricordi che attualmente chi nasce in Italia da cittadini stranieri acquista la cittadinanza italiana solo al compimento della maggiore età e purché abbia risieduto legalmente fino ad allora in Italia e dichiarata tale volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (art.4, comma 2 della legge 91 del 1992).

Un'altra innovazione riguarda l'acquisto della **cittadinanza per matrimonio** con cittadino/a italiana.

Si prevedeva che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquistasse la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risiedesse legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non fosse intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

I termini sopraindicati sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

La principale innovazione della proposta in esame consisteva nella previsione del requisito della residenza di soli 5 anni (rispetto agli attuali dieci) per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero extracomunitario, purché in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Per gli **stranieri comunitari** il periodo di residenza necessario all'acquisto della cittadinanza scendeva **a tre anni dagli attuali quattro.**

Acquisizione della cittadinanza italiana

L'acquisizione della cittadinanza italiana:

- è automatica, verificandosi le condizioni previste dalla legge;
- subordinata a domanda dell'interessato, qualora sussistano determinati requisiti.

LA CITTADINANZA SI ACQUISISCE AUTOMATICAMENTE:

- **per filiazione:** "ius sanguinis" o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano;
- **per nascita sul territorio italiano:** "ius soli" o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza

al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;

- per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona;

- per adozione durante la minore età della persona.

LA CITTADINANZA ITALIANA SI ACQUISISCE SU DOMANDA:

- **per beneficio di legge**, con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità consolare, Ministero dell'Interno) nei seguenti casi:

1) discendente in linea retta (fino al 2° grado) da cittadino/a italiano/a per nascita in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana.

- assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana.

- residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana

2) nato sul territorio italiano e ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana

3) maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.

- **per matrimonio con cittadino/a italiano/a**, a seguito di decreto di concessione del Ministero dell'interno, previa domanda al Prefetto competente, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

1. residenza legale in Italia per un periodo di almeno 6 mesi dopo il matrimonio

2. iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia, sui registri di stato civile

3. assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge

4. assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale

Qualora l'interessato sia residente all'estero, il requisito di cui al punto 1 è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio.

In tale caso la domanda per l'acquisto della cittadinanza deve essere presentata all'Autorità consolare competente per il luogo di residenza.

- residenti all'estero:

Lo straniero o apolide coniugato da almeno tre anni con cittadino italiano deve rivolgersi all'**Autorità consolare italiana** competente per luogo di residenza all'estero.

per naturalizzazione, a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, previa domanda al Prefetto competente in presenza di tutti i seguenti requisiti:

1. dieci anni di residenza legale sul territorio italiano
2. reddito sufficiente
3. assenza di procedimenti penali a carico
4. rinuncia alla cittadinanza d'origine (ove prevista)

DIRITTO ALLA CITTADINANZA COMPARAZIONE TRA I PRINCIPALI PAESI EUROPEI

Oggi lo *ius sanguinis* è il criterio più diffuso. Gli Stati che lo adottano intendono innanzitutto favorire il mantenimento di saldi legami culturali con chi discende da emigrati. Dunque non necessariamente l'adozione di questo criterio implica una chiusura netta verso gli immigrati e le generazioni successive. Le leggi comunque cambiano per ogni Stato.

Le differenze normative tra i Paesi dell'UE

Le procedure e le condizioni materiali per l'acquisizione della cittadinanza variano sensibilmente tra i Paesi dell'UE e sono tuttora in trasformazione, come dimostrano ad esempio le recenti proposte avanzate nel Regno Unito, in Italia e in Grecia.

Si possono così osservare approcci differenti tra loro, che alcuni studi sulla materia distinguono tra posizioni che mirano al contenimento delle naturalizzazioni, altre più aperte e altre ancora decisamente più liberali.

In Paesi come **Italia, Danimarca, Grecia e Austria**, ad esempio, richiedere la cittadinanza per residenza è possibile solo dopo 9-10 anni di iscrizione all'anagrafe, così come non è automatico ma invece piuttosto difficoltoso ottenere la cittadinanza anche se si è nati nel territorio del Paese ma da genitori stranieri. **Nel caso dell'Italia**, la legge del 1992 attualmente in vigore prevede che il figlio di stranieri nato in Italia possa inoltrare domanda di cittadinanza una volta raggiunta la maggiore età, entro un anno di tempo e a condizione che abbia risieduto in Italia «senza interruzioni» dalla nascita. **Non vi sono dunque elementi anche blandi di “jus soli”** quali per esempio il **“doppio jus soli”**, che facilita l'ottenimento della cittadinanza per chi nasce sul

territorio nazionale da stranieri a loro volta nati sullo stesso territorio (**come in Francia dove vige lo ius soli 1515**), o di **facilitazioni per chi nasce sul territorio nazionale da stranieri residenti (come in Germania)**).

Esiste poi un gruppo di Paesi “più aperti” costituito da **Irlanda, Belgio, Portogallo e Spagna**, dove la **residenza richiesta per ottenere la cittadinanza è sempre elevata (dai 7 anni del Belgio ai 10 di Portogallo e Spagna) ma le norme sono più morbide nei casi di nascita nel Paese**. In **Irlanda**, ad esempio, i nati nel Paese da **genitori stranieri possono ottenere la cittadinanza se uno dei genitori ha un permesso di residenza permanente o ha risieduto regolarmente nel Paese per almeno tre anni prima della nascita del figlio**.

In **Spagna** ottengono la cittadinanza gli “**stranieri**” nati nel Paese se **dimostrano di avervi risieduto almeno un anno dal momento della nascita**, mentre in **Portogallo** è prevista la **naturalizzazione alla nascita se uno dei genitori stranieri ha risieduto nel Paese dieci anni o sei se proveniente da un Paese di lingua portoghese**.

In **Belgio** la **cittadinanza è automatica a 18 anni se si è nati nel Paese o entro i 12 se i genitori stranieri vi hanno risieduto per dieci anni**.

Un caso particolare è quello della **Germania**, che **dopo una lunga tradizione di “jus sanguinis” nel 1999 ha ridotto a otto gli anni di residenza per richiedere la cittadinanza e ha introdotto l’automatismo per le seconde generazioni, se uno dei genitori stranieri ha risieduto regolarmente negli otto anni precedenti e ha un permesso di soggiorno permanente**.

Tra i Paesi “**più liberali**” vi sono invece **Paesi Bassi, Regno Unito e Francia**, anche se **negli ultimi due sono in discussione proposte restrittive**. Al momento, in tutti e tre i Paesi sono richiesti solo cinque anni di residenza per ottenere la naturalizzazione e **vigono ancora norme piuttosto aperte per i nati sul territorio nazionale da genitori stranieri**.

In altri Paesi come **Svezia, Finlandia e Lussemburgo** esistono norme piuttosto favorevoli per la naturalizzazione ma meno per quanto concerne le seconde generazioni.

Gran Bretagna: **Acquista la nazionalità britannica chi nasce sul territorio britannico anche da un solo genitore che sia già cittadino britannico al momento della nascita, o che è legalmente residente nel paese a certe condizioni (si deve possedere l’Indefinite leave to remain’ (Ilr), oppure ’Right of Abode’)**. La nazionalità si può anche acquistare per “**ius sanguinis**”, cioè per discendenza, ma solo se almeno uno dei genitori è già cittadino britannico, a sua volta non per **ius sanguinis**. Per la naturalizzazione, se si è sposati a un cittadino britannico, è sufficiente avere l’Ilr ed essere stato legalmente residente almeno tre anni. Altrimenti servono cinque anni di residenza legale. In entrambi i casi si deve passare un test di conoscenza della lingua e cultura britannica.

Francia: Si è francesi per nascita in Francia se i genitori sono entrambi francesi, anche se naturalizzati. Chi è nato invece da cittadini stranieri, se ha avuto almeno 5 anni di residenza in Francia dall'età di 11 anni e ne fa richiesta alla maggiore età (18 anni), può acquisire la cittadinanza. Si può diventare cittadini francesi per *ius sanguinis* se si è figli di un cittadino francese, indipendentemente dalla nascita del genitore in Francia o meno. Il processo di naturalizzazione (che non è automatico) richiede almeno cinque anni di residenza, ma si riduce a due per chi ha studiato in una "Grand Ecole". I cittadini di alcuni paesi francofoni possono vedersi concesso il periodo di residenza obbligatorio.

Germania: In generale, la cittadinanza si acquista per *ius sanguinis*. Tuttavia, i bambini nati dal primo gennaio del 2000 sul territorio tedesco da genitori non tedeschi acquisiscono la nazionalità se almeno uno dei due genitori ha il permesso di soggiorno permanente da almeno tre anni ed è residente in Germania da almeno 8 anni. Queste persone devono però fare richiesta esplicita per ottenere la cittadinanza entro i 23 anni. I figli di anche solo un genitore tedesco (dal 1975) sono generalmente cittadini tedeschi, indipendentemente dal fatto che il genitore sia nato in Germania oppure naturalizzato. Dal 1999, se il genitore è tedesco ma anch'egli nato fuori dalla Germania, è necessaria una registrazione come cittadino tedesco entro 12 mesi dalla nascita. La naturalizzazione si può ottenere dopo 8 anni di residenza legale e permanente, ma solo dopo un approfondito esame di conoscenza linguistica e a patto di dimostrare la propria autosufficienza economica. Generalmente la naturalizzazione implica la rinuncia ad altre nazionalità, tranne che per altri paesi Ue a condizione di reciprocità. Eccezioni sono vigenti per chi è sposato con un cittadino tedesco, che può fare domanda di naturalizzazione dopo tre anni, se il matrimonio dura da almeno due anni. Inoltre, il superamento di speciali "corsi di integrazione" può far ridurre a 7 il numero di anni di residenza necessari.

Olanda: Anche in Olanda, in generale la nascita sul territorio non garantisce la cittadinanza. Invece chi è nato dopo il 1985 da un padre o madre olandesi e sposati, o da madre olandese non sposata, acquista automaticamente la nazionalità olandese, anche se nasce fuori dal territorio. La naturalizzazione semplificata (c.d. opzione) è possibile per chi è nato in Olanda, le Antille olandesi o Aruba, ed è stato residente dalla nascita o per tre anni ininterrottamente, o in un'altra serie di casi fra cui il matrimonio con un cittadino olandese che dura da almeno tre anni. Questa procedura non comporta l'obbligo di rinuncia a cittadinanze straniere. La naturalizzazione non semplificata prevede la necessità di avere almeno 18 anni, un permesso di soggiorno permanente, 5 anni di residenza ininterrotta (con diverse eccezioni), l'assenza di misure penali a carico negli ultimi 4 anni e il superamento di un test linguistico e culturale.

Spagna: La cittadinanza si acquisisce per nascita da padre o madre spagnola, oppure per nascita sul territorio anche da cittadini stranieri, di cui però almeno uno deve essere nato anch'esso in Spagna. Per naturalizzazione, dopo residenza legale per 10 anni, ma questo tempo viene ridotto a due anni per i cittadini di paesi iberoamericani

e altri paesi con legami particolari con la Spagna. Il tempo si riduce a un anno in caso di nascita sul territorio nazionale o matrimonio con un cittadino spagnolo.

Svizzera: Acquista la cittadinanza (che sia nato o meno in Svizzera) chi è figlio di padre o madre svizzeri, se sposati, o di sola madre svizzera, se i genitori non sono sposati. Lo ius soli in sé non conferisce il diritto di cittadinanza. Chi è sposato con un cittadino svizzero può essere naturalizzato con procedura semplificata, se è stato sposato almeno 3 anni e risiede in Svizzera da almeno 5 anni, ma deve dimostrare la sua integrazione con "lo stile vita svizzero". La naturalizzazione è possibile per chi ha un permesso di soggiorno permanente ed è vissuto in Svizzera per 12 anni. Si deve parlare bene una delle quattro lingue nazionali e dimostrare la propria integrazione nel sistema di vita svizzero.